



# COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA CONFORME

Nr. **8**

Del **12-04-2023**

Allegati n. \_\_\_

### O G G E T T O

#### **DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023 CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **19:20**, nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Prima** convocazione in sessione **Ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Pizzoli Roberto	P	BOSCOLO SEBASTIANO	P
Mantovani Silvana	P	GIBIN LORENZO	P
CREPALDI RAFFAELE	P	Bellan Claudio	A
MARCHESINI DIEGO	P	FERRARESE MICHELA	P
BERTAGGIA TANIA	P	SIVIERO SILVIA	A
MARCHESINI GIORGIA	P	GIBIN VALERIO	A
VENDEMMIATI FEDERICO	P	NICOLASI COSETTA	P
Finotti Jessica	A	FECCHIO SERENA	P
BOVOLENTA GIACOMO	A		

**Risulta** che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida.

**Presiede** il Signor GIBIN LORENZO, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**.

**Partecipa** con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il SEGRETARIO GENERALE Dottor Nuzzo Marcello.

**La** seduta è Pubblica.

**Nominati** scrutatori i Sigg:

MARCHESINI GIORGIA  
NICOLASI COSETTA  
FECCHIO SERENA

**Il Presidente** dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all'o.d.g. e riportato in oggetto.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023 CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio** - Passiamo al punto n. 2 all'ordine del giorno “Determina aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2023 - Conferma aliquote vigenti”, ufficio tributi, proposta n. 7. La parola al signor Sindaco.

**PIZZOLI ROBERTO – Sindaco** - Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera a chi ci ascolta da casa e naturalmente ai colleghi Consiglieri che sono qua con noi stasera. In buona sostanza andiamo a riproporre la delibera delle aliquote IMU, che per l'ennesimo anno consecutivo, per il quinto anno consecutivo, non subisce modifiche. E' un adempimento che viene fatto conforme all'approvazione del bilancio. A dir la verità, non ce ne sarebbe neanche la necessità di parlo al Consiglio Comunale, essendo anche invariato, però per favorire anche la manovra tributaria all'interno del portale del MEF e tutto, abbiamo preferito portarlo. Comunque come avete visto agli atti, non ci sono modifiche e riproponiamo le aliquote dello scorso anno.

**GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio** - Grazie signor Sindaco. Qualcuno chiede di intervenire? Vice Capogruppo Consigliere Ferrarese, prego.

**FERRARESE MICHELA – Consigliere Minoranza** - Buonasera a tutti e anche al nostro Segretario che chiaramente stasera è la prima riunione. E' vero, le aliquote non sono cambiate. Era un pensiero che, vedendo che dal momento che il gettito dal 2022 sta diminuendo in questo senso, perché cito soltanto altri fabbricati residenziali 845.200 e 618.000, quindi abbastanza in diminuzione, e lo stesso altri fabbricati, questi non residenziali, 511.000 e 373.000, quindi non credo che siano stati abbattuti degli edifici in questo senso. Allora la proposta poteva essere quella magari di valutare se si potevano introdurre eventualmente delle detrazioni in questo senso, perché è vero che c'è ci sono i 200.000 euro su quelli delle abitazioni in classe A1 tipo villette, ma sugli altri non c'è niente in questo senso qua. Per cui questa era una proposta, anche per vedere se effettivamente, mettendo qualche agevolazione, si poteva entrare in questa chiamiamola evasione, perché così è in questo senso, presumo che sia così, non ho altri dati da dire che sia vero o meno, però leggo quello che era scritto, tra l'altro è un dato del DUP, per cui ritengo che sia assolutamente corretto.

**GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio** - Prego signor Sindaco.

**PIZZOLI ROBERTO – Sindaco** - Grazie della considerazione Consigliere. Prenderemo magari, o prenderà chi verrà la prossima volta, sicuramente in esame anche la proposta. Ad oggi il dicastero dell'IMU, come sa, è quello che mantiene comunque il bilancio ad oggi. Tra l'altro stiamo valutando, anzi abbiamo iniziato anche con l'ufficio tributi o valutare un tipo di riscossione anche diversa, attraverso ditte apposite che stanno facendo in altri Comuni dei risultati anche importanti, e quindi stiamo facendo delle verifiche sul caso. Comunque ad oggi, ripeto, la situazione viene riproposta mantenendo quella che comunque credo che sia già più volte agevolata anche per la cittadinanza, quindi credo che non abbia bisogno in questo momento di variazione. Però accolgo naturalmente la sua nota e la metterò sicuramente all'attenzione per un prossimo futuro. Grazie.

**GIBIN LORENZO – Presidente del Consiglio** - Qualcuno chiede ancora di intervenire? Se nessuno chiede di intervenire, metto in votazione il punto n. 2 all'ordine del giorno “Determinazione aliquote di imposta municipale propria (IMU) anno 2023 - Conferma aliquote vigenti”. Chi è d'accordo alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? 10 favorevoli e 2 astenuti (Nicolasi e Ferrarese).

Per l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo alzi la mano.10 favorevoli. Chi è contrario? Chi si astiene? 2 astenuti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

**Preso atto**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

**Verificato** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**Visto** il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie

catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale; il successivo comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

**Atteso** che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Visti:**

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui

all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che esenta dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**Visto** il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

**Dato atto che:**

ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta

complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La disposizione riferita al “prospetto delle aliquote” decorrerà soltanto in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;

□ ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. “enti non commerciali”, è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (la disposizione riferita al “prospetto delle aliquote” decorrerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 - ad oggi non ancora emanato - , come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020).

□ ai sensi dell'art. 1, comma 741, lettera c) punto 6, della L. 160/2019 è stata ripristinata la potestà regolamentare, consentendo la possibilità di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

□ ai sensi dell'art. 1, comma 777, lettera e), della L. 160/2019 è stata ripristinata la potestà regolamentare consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**Preso atto** delle disposizioni previste a decorrere dall'anno 2023:

- dal comma 81, art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che aggiunge la *lettera g-bis*) all'articolo 1, comma 759 della L. 160/2019 il quale testualmente dispone “*gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione*”;

- ritorna vigente l'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per cui l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata **nella misura della metà** ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, (il comma 743, art. 1 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 aveva previsto limitatamente all'anno 2022 la riduzione al 37,5% l'IMU anziché del 50%);

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, hanno la possibilità di

diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

**Evidenziato** che alla data odierna non è stato emanato il decreto dell'articolo 1 comma 756, il Comune, pertanto, può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di fattispecie individuate;

**Visto** il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

**Rilevato** che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

**Dato atto** che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre, in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

**Considerato** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 31.03.2021;

**Ritenuto** opportuno, considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2023, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il D.U.P., allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote del tributo come segue:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
0,40%	Abitazione principale delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).
0,10%	Fabbricati rurali strumentali
0,92%	Terreni agricoli
1,06 %	Fabbricati gruppo "D" ad eccezione della categoria "D/10"
1,06 %	Aree fabbricabili
1,06 %	Altri immobili
0,76%	Unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a genitori e figli che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze. Per beneficiare dell'aliquota ridotta i soggetti passivi interessati devono presentare apposita dichiarazione con cui si attesta il possesso dei requisiti e gli identificativi

	catastali degli immobili soggetti a beneficio.
0,92%	fabbricati di categoria catastale C1, C3, C4, C5

**Rimarcato** che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

**Rilevato** che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

**Visti:**

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

**Visto** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 26/08/2020;

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

**Dato atto** che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio attesta l'insussistenza del conflitto di interessi, anche solo potenziale, e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

**Con voti** favorevoli nr. 10, contrari nessuno e astenuti nr. 2 (Nicolasi e Ferrarese) espressi per alzata di mano dai nr. 12 consiglieri presenti:

**DELIBERA**



1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. Di confermare per l'anno 2023 le aliquote vigenti dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di seguito riportate

ALIQUOTA	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
0,40%	Abitazione principale delle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).
0,10%	Fabbricati rurali strumentali
0,92%	Terreni agricoli
1,06 %	Fabbricati gruppo "D" ad eccezione della categoria "D/10"
1,06 %	Aree fabbricabili
1,06 %	Altri immobili
0,76%	Unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a genitori e figli che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative pertinenze. Per beneficiare dell'aliquota ridotta i soggetti passivi interessati devono presentare apposita dichiarazione con cui si attesta il possesso dei requisiti e gli identificativi catastali degli immobili soggetti a beneficio.
0,92%	fabbricati di categoria catastale C1, C3, C4, C5

2. di dare atto che le aliquote approvate per l'anno 2023, come riportate al punto sopra, sono rimaste invariate rispetto a quelle vigenti nell'anno 2022, e che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, entrano in vigore il 1° gennaio 2023;

3. di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale delle categorie A1, A8 e A9. Tale detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

4. di prendere atto di quanto previsto dal comma 81, art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 che aggiunte la *lettera g-bis*) all'articolo 1, comma 759 della L. 160/2019 il quale testualmente dispone *"gli immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché' cessa il diritto all'esenzione"*;

5. di prendere atto che ritorna vigente l'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per cui l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione;

6. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito

internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

**IL CONSIGLIO COMUNALE  
CON VOTI FAVOREVOLI NR. 10, CONTRARI NESSUNO  
E ASTENUTI NR. 2 (Nicolasi e Ferrarese)**

**DELIBERA ALTRESI'**

di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4<sup>^</sup> del D.Lgs 18.08.2000 nr. 267.

Dato per letto, approvato e sottoscritto.

**IL Presidente del Consiglio**

F.to (GIBIN LORENZO)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to (Dottor Nuzzo Marcello)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

## Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-03-23

Il Responsabile del servizio  
F.to MARANGON MARZIA

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta

## Regolarita' contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-03-23

Il Responsabile del servizio  
F.to Nuzzo Marcello

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato

I pareri ivi riportati sono stati firmati digitalmente dal responsabile sulla proposta redatta



# COMUNE DI PORTO TOLLE

Provincia di Rovigo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL **CONSIGLIO COMUNALE** **COPIA**

**Nr. 8**

**Del 12-04-2023**

*Allegati n. \_\_\_*

### OGGETTO

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU) ANNO 2023 CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI**

## **REFERTO DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA' N. 646**

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

### ATTESTA e CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 28-04-2023 al 13-05-2023 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

b) che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-05-2023 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

IL DIPENDENTE INCARICATO

*(originale firmato digitalmente)*